

**DAVIDE CALVI**

= CALVI DAVIDE  
= IT

**Avv. Davide CALVI**  
Via Carlo Emanuele III n. 7  
12100 CUNEO  
Tel. - fax: 0171/694344  
pec: [davide.calvi@ordineavvocaticuneo.eu](mailto:davide.calvi@ordineavvocaticuneo.eu)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO - sede di ROMA- Sez. Terza Bis**  
**MOTIVI AGGIUNTI**

**in relazione al Ricorso avente n. r.g. 12655/2022**

Nell'interesse della dott.ssa Lidia MOSCA, [REDACTED]  
[REDACTED], rappresentata e  
difesa dall'avv. Davide CALVI del Foro di Cuneo (c.f.: CLVDVD72E19D742R;  
pec: [davide.calvi@ordineavvocaticuneo.eu](mailto:davide.calvi@ordineavvocaticuneo.eu)) con studio in Cuneo, via Carlo  
Emanuele III n. 7, il quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale in  
atti unitamente e disgiuntamente all'avv. Mary Lin Bolis del Foro di Padova, con  
studio in Cuneo, via Carlo Emanuele III n. 7, c.f. BLSMYL89D69A794L, pec:  
[marylin.bolis@ordineavvocatipadova.it](mailto:marylin.bolis@ordineavvocatipadova.it) ed elettivamente domiciliata in Cuneo,  
via Carlo Emanuele III n. 7 presso lo studio dell'avv. Davide CALVI,

***ricorrente***

**contro**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, c.f. 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche Amministrazioni

**e contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Ufficio Regionale Scolastico per il Veneto**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, c.f. 80015150271, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata *ex lege* in Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche Amministrazioni

**e nei confronti di**

**Pilastro Davide**

controinteressato

\* \* \*

**per l'annullamento**

- dell'atto denominato **““91 Verbalizzazione esclusione prova orale 2022-08-04\_signed con prot.”:annullamento prova orale**”, Allegato n. 4 prodotto dal Ministero in data 16/11/2022 e conosciuto in data 16/11/2022 **(doc. 9)**;
- della **“Nota di trasmissione m\_pi AOODRVE prot. n. 16726 del 4/08/2022”**, non nella disponibilità della ricorrente;
- tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione

**NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO**

di tutti i danni subiti e subendi: danni che saranno quantificati in corso di causa  
anche in via equitativa

**IN RELAZIONE AL RICORSO N. 12655/2022**

proposto **(doc.10)** avanti l'intestato Tribunale dalla dott.ssa Lidia MOSCA, c.f. MSCLDI92M69D205A, nata a Cuneo il 29/08/1992 residente in Cuneo, via del Portico 8D, **contro** il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, **contro** il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Ufficio Regionale Scolastico per il Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. 80015150271, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124 e **nei confronti di** Pilastro Davide **per l'annullamento, previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelari provvisorie ex art. 56 c.p.a.:**

- *del provvedimento del MINISTERO dell'ISTRUZIONE, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Direzione Generale, Ufficio III, personale della Scuola, m\_pi.AOOU DRV E REGISTRO UFFICIALE.U.0016643.01.08.2022 del 1° agosto 2022, con la quale il Ministero nell'ambito del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di*

*sostegno della scuola secondaria di I e II grado disponeva l'annullamento della convocazione alla prova orale sostenuta in data 29 giugno 2022 della sig.ra MOSCA per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta (cfr. doc. 1allegato al ricorso) (cfr. doc. 2 allegato al ricorso);*

- del provvedimento del MINISTERO dell'ISTRUZIONE, nota DGPER prot. n. 28133 del 25 luglio 2022, con la quale il MINISTERO dell'ISTRUZIONE ha comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto di aver provveduto a una rettifica del punteggio delle prove scritte a causa della presenza di un errore nella domanda a risposta multipla del predetto concorso (**cfr. doc. 3allegato al ricorso**),

-del provvedimento del MINISTERO dell'ISTRUZIONE dagli estremi ignoti di rettifica del punteggio delle prove scritte a causa della presenza di un errore nella domanda n. 41 a risposta multipla del predetto concorso,

**nonché per l'annullamento**

-della prova scritta della ricorrente svolta nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola seconda di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD. N. 23/2022, classe di concorso AN56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) e, in particolare, del quesito n. 41 errato e/o ambiguo somministrato alla ricorrente durante la prova sostenuta in data 25 maggio 2022 del concorso ordinario docenti 2022, nella parte in cui pregiudica l'ammissione alla successiva prova orale della stessa docente;

**nonché per l'annullamento**

1. del punteggio numerico, pari a 68, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
2. del questionario n. 41 somministrato alla ricorrente, redatto dalla commissione nazionale.
3. dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola seconda di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD. N. 23/2022, classe di concorso AN56 e succ. mod. nella parte in cui la ricorrente non risulta inclusa tra i candidati ammessi alla prova orale;

4. dei verbali di correzione della prova scritta classe di concorso AN56 svolta dalla ricorrente, di cui si disconoscono gli estremi;
5. dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AN56;
6. dell'archivio nazionale dei quesiti per la prova scritta volta al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola seconda di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD. N. 23/2022, classe di concorso AN56;
7. dell'elenco degli ammessi alle prove orali (il punteggio minimo per il superamento della prova è stato di 70/100);
8. dei provvedimenti taciti e/o di data di protocollo sconosciuti, con i quali la ricorrente è stata esclusa dalla prova orale;
9. della batteria di quesiti sottoposti alla ricorrente nella prova scritta volta al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD. N. 23/2022, classe di concorso AN56 nella parte in cui include il quesito in narrativa, ovvero, in subordine, per l'annullamento della domanda di cui in narrativa con la conseguente invalidazione ed il proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale;
10. del quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AN56,

**nonché per il risarcimento**

di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patienti dalla ricorrente,

**nonché per l'annullamento**

di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione

\*\*\*

**PREMESSA**

Con i presenti motivi aggiunti vengono impugnati:

- l'ultimo provvedimento di cui è venuta a conoscenza la ricorrente in quanto depositato nel presente fascicolo dall'Amministrazione denominato **“91 Verbalizzazione esclusione prova orale 2022-08-04\_signed con**

**prot.”:annullamento prova orale”,** Allegato n. 4 prodotto dal Ministero in data 16/11/2022 e conosciuto in data 16/11/2022 **(cfr. doc. 9)**;

- il provvedimento richiamato nell'atto che precede **(cfr. doc. 9)** e di cui non si ha conoscenza integrale in quanto mai prodotto dall'Amministrazione- denominato **“Nota di trasmissione m\_pi AOODRVE prot. n. 16726 del 4/08/2022”,**

\*\*\*

Da una disamina dei documenti prodotti dall'Amministrazione in data 16/11/2022 è emersa la presenza del documento n. 4 denominato **““91 Verbalizzazione esclusione prova orale 2022-08-04\_signed con prot.”: annullamento prova orale.”**

L'allegato n. 4 prodotto dal Ministero **(cfr. doc. 9)** – mai notificato alla sig.ra Mosca Lidia - contiene il verbale di annullamento dell'effettuazione della prova orale sostenuta in data 29 giugno 2022 dalla ricorrente dott.ssa Mosca Lidia e da altra candidata a seguito della rideterminazione del punteggio della prova scritta per mancanza del requisito di ammissione a sostenere la prova orale.

L'allegato n. 4 prodotto dal Ministero **(cfr. doc. 9)** fa altresì riferimento alla **“Nota di trasmissione m\_pi AOODRVE prot. n. 16726 del 4/08/2022”,** atto che si precisa non essere nella disponibilità della ricorrente, con la quale si comunicavano al Conservatorio di Musica di Vicenza *“le rideterminazioni dei punteggi delle due candidate in oggetto, con richiesta di verbalizzazione dell'annullamento dell'effettuazione della prova orale sostenuta in data 29 giugno 2022 per mancanza del requisito di ammissione a sostenere la prova orale”*

\*\*\*

**L'annullamento dell'effettuazione della prova orale sostenuta dalla ricorrente Mosca Lidia è illegittimo per i seguenti**

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

**1. Violazione di e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art.3, dell'art. 5 e all'art. 7 del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022, dell'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, nonché Violazione di e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 1 e all'art. 3 Legge 7 agosto 1990 n. 241; nonché in relazione ai principi generali in materia concorsuale; eccesso di potere per travisamento dei fatti**

**ed erronea valutazione dei presupposti; difetto e/o insufficienza di istruttoria; eccesso di potere per irragionevolezza; sviamento; ingiustizia grave e manifesta; violazione del principio della *par condicio*.**

Il questionario a risposta multipla somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 41, non prevedeva una sola risposta univocamente esatta in quanto il quesito era ambiguo e le possibili risposte esatte erano due.

Per maggiore chiarezza si trascrive il quesito n. 41: “*Quante misure (grandezze) di violoncello di trovano comunemente in commercio? [a] cinque misure [b] Tre misure [c] Sei Misure [d] Quattro Misure*”

Il termine “comunemente” indicato nella domanda implica una valutazione soggettiva da parte del candidato in aperto contrasto con le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022 nella parte in cui prevede che **“Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”**”.

La violazione da parte dell'Amministrazione delle norme che regolano il concorso a cui ha partecipato la ricorrente ha avuto ripercussioni illegittime nella valutazione delle risposte.

L'Amministrazione, senza fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni che sono poste a fondamento della rideterminazione della risposta corretta al quesito n. 41 provvedeva a decurtare n. 2 punti alla ricorrente con conseguente illegittimo annullamento ed esclusione dalla prova orale e dell'immissione in ruolo a seguito del conseguimento di n. 68 punti anziché n. 70, punteggio minimo per superare la prova concorsuale.

Nel comportamento dell'Amministrazione di ravvisa una violazione dei principi in materia concorsuale, un eccesso di potere per sviamento nonché un'erronea applicazione dei criteri selettivi predeterminati con la *lex specialis* dalla stessa Amministrazione.

Il MINISTERO, pertanto, ha il dovere di rettificare il proprio operato, reimmettendo in ruolo la ricorrente e valutando positivamente anche la risposta al quesito n. 41, ed ha altresì il dovere di risarcire i danni subiti dalla ricorrente, che non può svolgere per il corrente anno scolastico la sua professione nella classe di concorso vinta.

\*\*\*

In considerazione di quanto esposto, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

**chiede**

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, previa sospensione cautelare degli atti impugnati e/o adozione ex art. 55 c.p.a. dei provvedimenti cautelari ritenuti idonei e confacenti, Voglia accogliere le seguenti:

### **CONCLUSIONI**

**disattesa ogni diversa istanza, eccezione e/o deduzione**

1 ) **in via istruttoria**, disporre l'acquisizione degli atti tutti del procedimento conclusosi con l'adozione dei provvedimenti impugnati (acquisizione in relazione alla quale si riserva, occorrendo, la proposizione di motivi aggiunti di ricorso);

- **in via principale nel merito**: accogliere il presente ricorso con le statuizioni tutte di cui in epigrafe e con ogni ulteriore effetto di legge, ivi compresa la condanna ex art. 2043 cod. civ. dell'Amministrazione alla corresponsione di tutti i danni patrimoniali patiti e patienti dalla ricorrente, da liquidarsi anche in via equitativa;

- accertato il diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la risposta resa al quesito n. 41 di cui in narrativa, con la conseguenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione della domanda ritenuta errata con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio previsto per l'ammissione orale.

Condannare i resistenti in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare alla ricorrente il punteggio di 2.00 per la risposta resa al quesito di cui in narrativa, adottando ogni provvedimento conseguenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione della prova orale.

Con ogni più ampia riserva di legge.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il presente atto non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

**Si allegano:**

9. **verbalizzazione esclusione prova orale 4 agosto 2022**
10. **ricorso**
11. **ricevuta di consegna avvocatura dello Stato Venezia**
12. **ricevuta di accettazione avvocatura dello Stato Venezia**
13. **ricevuta di consegna avvocatura dello Stato**
14. **ricevuta di accettazione avvocatura dello Stato**
15. **notifica controinteressato-signed**

L'avv. Davide Calvi dichiara di voler ricevere gli avvisi del presente procedimento anche a mezzo fax al n. 0171.694344 o al seguente indirizzo pec.: [davide.calvi@ordineavvocaticuneo.eu](mailto:davide.calvi@ordineavvocaticuneo.eu).

L'avv. Mary Lin Bolis dichiara di voler ricevere gli avvisi del presente procedimento anche a mezzo fax al n. 0171.694344 o al seguente indirizzo pec.: [marylin.bolis@ordineavvocatipadova.it](mailto:marylin.bolis@ordineavvocatipadova.it)

**Con osservanza.**

Cuneo, li 13 gennaio 2023

avv. Davide Calvi

avv. Mary Lin Bolis